CAMERA DEI DEPUTATI N. 2794

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERRONE, REBULLA, CACCIA, SAVIO, MELELEO, STEGAGNINI, AGRUSTI, BRUNO PAOLO, ANDREOLI, RABINO

Presentata il 1° giugno 1988

Modifiche ed integrazioni alla legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente « Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza »

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 10 maggio 1973, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nelle sue linee generali, è da considerare tuttora valida. Essa, infatti, pur ispirandosi a giusti criteri di selettività a favore dei più meritevoli, tutela le legittime aspettative dei sottufficiali interessati.

Dopo il primo quinquennio di attuazione, tuttavia, sono emerse talune anomalie e sperequazioni, a cui è doveroso porre immediato rimedio, per ovvi motivi di equità.

Pertanto, sulla base dell'esperienza acquisita, senza snaturare lo spirito della vigente normativa, è sufficiente apportare ad essa adeguati correttivi, con visione aggiornata e più aderente alle attuali esigenze interforze.

A tali scopi corrisponde la presente proposta, che sostanzialmente prevede:

le necessarie modifiche alla formazione professionale e di accesso al servizio permanente, riducendo il periodo di precariato iniziale, per un più equo sviluppo di carriera;

la formazione di aliquote uniche annuali, anziché quadrimestrali, per i sottufficiali dei carabinieri e della Guardia di finanza, attesa la diversa forma di reclutamento (egualmente con cadenza annuale) per essi prevista;

la possibilità di ripetizione del giudizio di avanzamento ad anzianità nei confronti dei sottufficiali dichiarati non

idonei per la seconda volta, per evitare il trattenimento in servizio di personale demotivato, ancora in giovane età;

la innovazione del vigente sistema di avanzamento a scelta, in quanto i sottufficiali non vengono ora valutati comparativamente tra loro, qualora inclusi in aliquote diverse. A favore di coloro, che pur essendo dichiarati idonei, non sono compresi nel numero dei promossi, viene prevista la promozione ad anzianità, dopo la terza valutazione;

l'estensione ai graduati ed ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, vincolati da un rapporto stabile di impiego, delle procedure d'avanzamento per meriti eccezionali, per benemerenze d'istituto o di servizio, in analogia a quanto stabilito per i sottufficiali;

la facoltà per i sottufficiali di cessare dal servizio « a domanda » al compimento del 25° anno di servizio, transitando nell'ausiliaria, come gli ufficiali;

l'elevazione del limite di età da 56 a 60 anni per i sottufficiali dei carabinieri e della Guardia di finanza, al fine di evitare disallineamenti col corrispondente personale della Polizia di Stato;

la perequazione del trattamento economico di ausiliaria a quello degli ufficiali, prevedendo anche l'attribuzione della promozione alla « vigilia »;

l'aggiornamento per la nomina a « carica speciale » dei marescialli maggiori dei carabinieri e della Guardia di finanza in base al disposto della legge 14 novembre 1987, n. 469;

la modifica del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri, priva del ruolo unico speciale, a differenza delle altre armi dell'Esercito e delle restanti Forze armate;

la innovazione dei requisiti richiesti ai sottufficiali, ai fini della partecipazione ai concorsi per la nomina a tenente dei ruoli tecnico-operativi e tecnico-amministrativi.

È appena il caso di sottolineare all'attenzione del Parlamento l'importanza del provvedimento in esame, vivamente atteso dalla categoria di personale interessato e caldeggiato dai delegati della rappresentanza militare nelle recenti audizioni dinanzi alle Commissioni difesa del Senato e della Camera.

Per tali motivi, si è fiduciosi nella consueta sensibilità verso i delicati problemi che investono direttamente il personale militare e si confida nella sollecita approvazione della iniziativa in argomento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono sostituiti dai seguenti:

« La formazione iniziale dei sottufficiali ha la durata complessiva di due anni. Essa è articolata in una fase di istruzione tecnico-militare e amministrativa generale ed in una seconda fase di specializzazione o abilitazione tecnico-professionale presso gli istituti di istruzione delle Forze armate e dei Corpi armati.

I corsi di istruzione, di specializzazione o abilitazione professionale sono obbligatori ».

ART. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« La mancata presentazione della domanda equivale ad atto di rinuncia; i sergenti rinunciatari sono congedati al termine della ferma contratta, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 9 e fermo restando l'assolvimento dell'eventuale ulteriore ferma di cui al primo comma dell'articolo 8 ».

ART. 3.

1. Al termine della ferma di cui all'articolo 2 i sergenti, se giudicati idonei, sono immessi in servizio permanente con il grado di sergente o gradi corrispondenti con decreto ministeriale e con decorrenza dalla data di ultimazione della ferma.

2. L'articolo 16 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è abrogato.

ART. 4.

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 13 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono istituite, con decreto del Ministro della difesa, apposite commissioni per ciascuna Forza armata. Le commissioni procedono alla valutazione dei titoli e dei risultati degli esami esprimendo, previo giudizio di idoneità, un punteggio in centesimi, di cui il 40 per cento del totale attribuibile è riferito ai titoli ed il 60 per cento ai risultati degli esami.

2. L'articolo 18 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è abrogato.

ART. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Ai caporal maggiori volontari giudicati non idonei al grado di sergente sono conferite riserve di posti, in relazione al titolo di studio posseduto, nei concorsi per la nomina nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere esecutive ed inferiori, o equiparate, del personale civile, nella misura del 5 per cento nell'amministrazione della difesa e nelle altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché in tutte le amministrazioni, aziende, enti od istituti soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 ».

2. Il quarto comma dello stesso articolo 21 è sostituito dal seguente:

« A tutti i caporal maggiori non idonei o idonei non vincitori dei concorsi al grado di sergente compete, all'atto del collocamento in congedo illimitato, un premio di congedamento pari a due volte l'ultimo stipendio mensile percepito per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio militare comunque prestato ».

ART. 6.

1. I sottufficiali da valutare per l'avanzamento e per il conferimento della qualifica di « aiutante » o « scelto » devono essere inclusi in apposite aliquote determinate al 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre di ciascun anno con decreto del Ministro della difesa.

2. I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza sono invece inclusi in una sola aliquota annuale determinata con decreto rispettivamente del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze al 31 ottobre dell'anno precedente.

3. Sono compresi nell'aliquota i sottufficiali che, alla data suindicata, abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'articolo 27 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e che nel corso dell'anno successivo matureranno le anzianità fissate dalla tabella C allegata alla stessa legge.

4. È abrogato l'articolo 28 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

ART. 7.

1. Nelle aliquote di valutazione, escluse quelle dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, sono inclusi tutti i sottufficiali che alle date indicate nell'articolo 6 abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'articolo 27 e alla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. Dalle aliquote sono esclusi i sottufficiali che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari o sospesi dall'impiego o in aspettativa per i motivi previsti dall'articolo 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o giudicati temporaneamente non idonei al servizio militare.

3. È abrogato l'articolo 29 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

ART. 8.

1. Il quinto comma dell'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali giudicati non idonei sono valutati nuovamente ed inclusi nella corrispondente aliquota dell'anno successivo. Qualora giudicati per la seconda volta consecutiva non idonei, vengono valutati ogni tre anni successivi all'ultimo giudizio negativo con le aliquote di valutazione degli anni corrispondenti ».

ART. 9.

1. Per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza, in deroga alle disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 38 della legge 10 maggio 1983, n. 212, si osservano le seguenti norme:

a) il primo terzo dei sottufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalla tabella *C* allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212;

b) i restanti sottufficiali sono sottoposti a seconda valutazione unitamente a quelli iscritti nell'aliquota d'avanzamento dell'anno successivo e, se compresi nel primo terzo degli iscritti in quadro, promossi con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalla predetta tabella *C;*

c) i sottufficiali, giudicati idonei in due valutazioni e non promossi, vengono inseriti nella successiva aliquota di valutazione a scelta e promossi, qualora idonei e non compresi nel primo terzo, ad anzianità, previo ulteriore giudizio di idoneità, con due anni di ritardo, rispetto al periodo di permanenza previsto dalla tabella *C* sopra citata, venendo iscritti in ruolo dopo i pari grado promossi a scelta nello stesso anno:

d) i sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione, di cui all'articolo 30 della legge 10 maggio 1983, n. 212, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalità indicate nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

ART. 10.

1. Il sottufficiale incluso nei quadri di avanzamento o che abbia maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di avanzamento, consegue egualmente la promozione al grado superiore da considerare ad anzianità il giorno prima della cessazione dal servizio, in caso di decesso, o di permanente inidoneità fisica, o se sia raggiunto dai limiti di età.

2. È abrogato l'articolo 39 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

ART. 11.

1. All'articolo 40 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le precedenti disposizioni sono estese anche ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, qualora questi ultimi abbiano compiuto almeno 9 mesi di servizio effettivo nell'Arma ».

ART. 12.

1. Il sesto comma dell'articolo 41 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Le presenti norme si applicano anche agli appuntati ed ai carabinieri in servizio continuativo, in rafferma ed in ferma volontaria ».

ART. 13.

1. All'articolo 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« I sottufficiali di cui al primo comma qualora cessano dal servizio permanente a domanda al compimento del 25° anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella categoria dell'ausiliaria.

I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza invece, cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 60° anno e permangono sino al compimento del 65° anno nella categoria dell'ausiliaria, a cui possono rinunciare, a domanda, tre mesi prima del termine del servizio permanente ».

ART. 14.

1. Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria.

2. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, della quota di aggiunta di famiglia, dei benefici combattentistici, della pensione privilegiata e delle aggiunzioni alle indennità operative ricollegate a particolari impieghi e dei sei scatti aggiuntivi di cui al comma 15-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

3. Le predette aggiunzioni sono comunque corrisposte nella misura maturata e attribuita all'atto del collocamento in ausiliaria.

4. La determinazione del trattamento economico spettante nel tempo al pari

grado in servizio deve comprendere anche, qualora attribuiti all'atto del collocamento in ausiliaria, i benefici previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. È abrogato l'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

ART. 15.

1. Ai sottufficiali, all'atto della cessazione dal servizio permanente per limite di età o per decesso, o per inidoneità permanente al servizio militare, è attribuita la promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

2. Il nuovo stipendio spettante è determinato con le procedure in vigore e con l'attribuzione dei sei scatti biennali di cui all'articolo 1, comma 15-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

3. I sottufficiali di cui al comma 1, che rivestano il grado di maresciallo maggiore aiutante, scelto o carica speciale, vengono promossi al grado di tenente del ruolo tecnico operativo o amministrativo, del corpo unico specialisti o ruolo unico specialisti a seconda della Forza armata o Corpo di appartenenza, con l'attribuzione dei benefici economici di cui al comma 2.

4. Il sottufficiale che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età, sia collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità può, a domanda, essere iscritto in tale categoria. Il periodo trascorso dal sottufficiale nella riserva non è computato ai fini di quanto previsto dal terzo comma del precedente articolo. Il sottufficiale che ha beneficiato delle promozioni di cui al presente articolo può essere richiamato dall'ausiliaria.

5. È abrogato l'articolo 47 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

ART. 16.

1. Il secondo comma dell'articolo 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212 è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali di cui all'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o nel congedo assoluto a seconda dell'idoneità. Ai medesimi si applicano le norme previste per i sottufficiali in servizio permanente ».

ART. 17.

1. Per la nomina alle « cariche speciali » dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza si procede a norma dell'articolo 1, comma 15-*ter*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

2. È abrogato l'articolo 51 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

ART. 18.

1. La tabella *D*/1 - quadro I concernente il ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri, allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituita dalla tabella *D*/1 allegata alla presente legge.

ART. 19.

1. Il quarto comma dell'articolo 55 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi possono partecipare, per non più di due volte i marescialli o gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza con almeno 15 anni di servizio da sottufficiale, che non abbiano superato il quarantatreesimo anno d'età e che negli ul-

timi tre anni abbiano riportato qualifica non inferiore a « superiore alla media».

2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 55 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono aggiunti i seguenti:

« I marescialli capi e marescialli maggiori o gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza sono immessi " a domanda ", previa valutazione favorevole della Commissione di avanzamento, nei ruoli di cui all'articolo 53 della presente legge, qualora siano in possesso di diploma di laurea ed abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di " eccellente ».

Agli ufficiali appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 53 della presente legge, che cessano dal servizio permanente per raggiunti limiti di età, per decesso, o per inidoneità permanente al servizio militare, viene attribuita la promozione al grado superiore, da considerare ad anzianità anche oltre al grado massimo previsto nel ruolo, a norma dell'articolo 34 della legge 10 settembre 1980, n. 574, con decorrenza dal giorno successivo dalla loro cessazione dal servizio e qualora non beneficiano di altre promozioni ».

3. Per il ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri possono altresì concorrere i brigadieri dei carabinieri in servizio permanente in possesso di diploma di scuola media superiore, che abbiano almeno 12 anni di servizio nella stessa Arma. Per l'immissione nello stesso ruolo, il Ministro della difesa è autorizzato a riservare un decimo dei posti a concorso agli ufficiali dei carabinieri di complemento, ai quali sia stata concessa la ferma biennale, in possesso di specializzazione tecnico-scientifica o di qualifica atletica a livello nazionale, da specificare nel decreto ministeriale del relativo bando di concorso.

4. In deroga all'articolo 59 della legge 10 maggio 1983, n. 212, gli ufficiali del ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri di qualsiasi grado cessano dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età e sono collo-

cati in ausiliaria, nella riserva od in congedo assoluto a seconda della loro idoneità fisica, a norma delle disposizioni previste per le rispettive posizioni di stato.

ART. 20.

1. Il secondo comma dell'articolo 65 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Sono inclusi nelle apposite aliquote di valutazione i marescialli maggiori e gradi corrispondenti che hanno maturato la permanenza minima nel grado prevista dalla tabella *C* allegata alla presente legge o, se più favorevole, il venticinquesimo anno di servizio, compresi i marescialli maggiori che, pur non avendo maturato i predetti requisiti, li precedano in ruolo a seguito di avanzamento a scelta o per benemerenza di istituto o di servizio ».

ART. 21.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1988, si provvede: quanto a lire 2 miliardi a valere sul capitolo 1381 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; quanto a lire 1 miliardo e 500 milioni a valere sul capitolo 4501 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero; quanto a lire 1 miliardo e 500 milioni a valere sul capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Per gli anni successivi si provvede, con appositi stanziamenti nelle leggi di bilancio.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA D/1.
(articolo 18)

RUOLO TECNICO-OPERATIVO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche	Organico del grado	Promozioni annuali	Anni di anzianità minima
Tenente col.	—	—	40	—	—
Maggiore	anzianità	—	40	—	5
Capitano	scelta	—	400	8	9
Tenente	anzianità	—	200	—	5